

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per le banche») – 2° aggiornamento del 21 maggio 2014

Il presente aggiornamento introduce due nuovi capitoli nel Titolo I della Parte Prima della Circolare: il Capitolo 2 "Gruppi bancari" e il Capitolo 4 "Albo delle banche e dei gruppi bancari" ⁽¹⁾. Contestualmente all'introduzione dei nuovi capitoli, vengono apportate modifiche al Capitolo 1 della Parte Terza "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari".

Tutte le nuove disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica. I commenti pervenuti e il resoconto della consultazione sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia.

La revisione delle disposizioni trae origine dalle novità introdotte dalla direttiva 2013/36/UE relativa alla vigilanza prudenziale delle banche (CRD IV) e dalla direttiva 2011/89/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE concernente la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari (FICOD1), specialmente per quanto riguarda il trattamento delle società di partecipazione mista. Esse danno, quindi, attuazione alle disposizioni del TUB in materia di gruppo bancario e vigilanza consolidata, novellate dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 53, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del C.I.C.R., del 5 maggio 2014, n. 167. Le disposizioni sono state, inoltre, riviste in un'ottica di rafforzamento della vigilanza sul gruppo bancario, tenendo conto dei più avanzati standard internazionali di vigilanza (*Core Principles for Effective Banking Supervision* del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria), della recente evoluzione dei principi contabili, degli orientamenti internazionali in materia di *shadow banking*.

Regime di prima applicazione

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, le banche, le società finanziarie e le società di partecipazione finanziaria mista dovranno verificare la sussistenza della condizione di "rilevanza determinante" delle componenti finanziarie del gruppo con riferimento ai dati di bilancio annuali al 31 dicembre 2013 (oppure al 30 giugno 2013, per i gruppi che hanno chiuso l'esercizio a tale data).

Le società finanziarie e le società di partecipazione finanziaria mista che, per effetto dei nuovi criteri di individuazione del gruppo bancario, fossero identificate come società capogruppo per la prima volta sono tenute a chiedere l'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari entro il termine previsto dalle disposizioni (30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della suddetta qualifica).

In considerazione della complessità delle attività di adeguamento richieste alle società che, per effetto delle nuove disposizioni, saranno per la prima volta identificate come capogruppo di gruppi bancari e tenuto conto delle richieste pervenute in fase di consultazione, le società di cui al capoverso precedente dovranno adeguarsi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, di governo societario e remunerazioni entro 12 mesi dall'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari come società capogruppo oppure, ove previsto, nel termine più lungo stabilito dalle specifiche disposizioni nelle suddette materie. Resta fermo che le

(1) Nella Parte Prima, Titolo I, i Capitoli precedentemente numerati 2, 3 e 4 sono stati rinumerati 3, 5 e 6.

nuove capogruppo e le società del gruppo dovranno adottare nel più breve tempo possibile le modifiche statutarie richieste dalla Sezione IV del Capitolo “Gruppi bancari”.

Negli stessi casi e nel medesimo periodo transitorio di 12 mesi, le segnalazioni di vigilanza prudenziali e statistiche di tipo consolidato potranno essere inviate dalla società che rivestiva in precedenza la qualifica di capogruppo o da altra società del gruppo, secondo un perimetro di consolidamento allineato alla nuova composizione del gruppo bancario (includendo, quindi, anche la nuova capogruppo e le società bancarie, finanziarie e strumentali del gruppo bancario da essa controllate). La capogruppo che si avvalga di tale facoltà ne dà comunicazione alla competente struttura di supervisione della Banca d'Italia.

Disciplina dei procedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento è introdotto il procedimento “divieto dell’acquisizione ovvero ordine di dismissione di una partecipazione” (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 3 e Parte Terza, Capitolo 1, Sezione V, par. 3) soggetto al termine di conclusione previsto dall’articolo 1, comma 2, secondo periodo del regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 e successive modificazioni (120 giorni); responsabile del procedimento è l’unità organizzativa che esercita la vigilanza sul soggetto interessato, sulla base dei criteri indicati dal citato regolamento e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014.

Entrata in vigore e abrogazioni

I due nuovi Capitoli del Titolo I della Parte Prima e l’aggiornamento alle disposizioni in materia di partecipazioni detenibili contenute nella Parte Terza, Capitolo 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel sito web della Banca d'Italia.

Dalla stessa data sono abrogati i seguenti Capitoli del Titolo I della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999;

- Capitolo 2 “Gruppi bancari”;
- Capitolo 3 “Albo delle banche e dei gruppi bancari”.